



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Modifica al disciplinare concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240 del 30 dicembre 2010

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22 settembre 2011, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 186/2011 – Verb. 188

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127;

VISTO il D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO il decreto del Presidente n. 18 del 10 marzo 2011 di emanazione dello Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 prot. AMMCNT-CNR n. 0021791 del 10 marzo 2011 ed il relativo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 aprile 2011 - serie generale - n. 90;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. n. 480/Ric del 10 agosto 2011, con il quale il Prof. Francesco Profumo è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. 490/Ric del 10 agosto 2011, con cui si è provveduto alla nomina dei due componenti del Consiglio di Amministrazione con riserva di nomina, in attesa delle designazioni dei restanti componenti;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;

VISTO il decreto ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 riguardante la determinazione dell’importo minimo degli assegni di ricerca ex articolo 22 della citata Legge n. 240;

VISTO il decreto del Presidente n. 18 del 10 marzo 2011 di emanazione dello Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 prot. AMMCNT-CNR n. 0021791 del 10 marzo 2011 ed il relativo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 aprile 2011 – serie generale – n. 90;

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche;



VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 9 febbraio 2011 relativa alla sostituzione del comma 4 dell'art. 47 del "Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR" ed all'approvazione del disciplinare concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, modificato secondo le nuove disposizioni introdotte dall'art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 23 marzo 2011 relativa alla modifica del disciplinare concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

VISTO il D.M. n. 102/2011 che fissa l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca in una somma pari a 19.367,00 euro;

VISTO il decreto d'urgenza del Presidente n. 064, prot. AMMCNT-CNR n.0057046, del 1 agosto 2011 – Modifica dell'articolo 9, comma 1, del disciplinare concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art.22 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, con il quale viene definito anche l'importo massimo dell'assegno in euro 22.272,00;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del 21 settembre 2011 con verbale n. 1383;

VISTA la relazione predisposta dal Direttore f.f. della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse controfirmata dal Direttore Generale prot. n. 0067355 del 21 settembre 2011;

RAVVISATA l'urgenza di procedere ad alcune rettifiche del disciplinare in questione:

DELIBERA

1. E' ratificato l'allegato decreto del Presidente prot. AMMCNT-CNR n. 0057046 del 1 agosto 2011 fatti salvi gli effetti prodotti dalla data di approvazione nelle modifiche di cui al punto 2 della presente delibera.

2. Il testo del disciplinare concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca allegato alla delibera n. 28 del 9 febbraio 2011, modificato con il decreto di cui il punto 1, è modificato all'**art. 3**, comma 1 primo capoverso; **art. 4**, comma 3; **art. 5**, comma 3 lettera c); **art. 9** come segue:

Art. 3 comma 1: Gli assegni di ricerca possono essere conferiti a studiosi in possesso del diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 2004), di curriculum professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e dei seguenti requisiti minimi di accesso, suddivisi per tipologia di assegno: a. assegni di ricerca "professionalizzanti": diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. 509/1999; b. assegni di ricerca "post dottorali": titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale; c. assegni di ricerca "senior": titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale oltre a due anni di esperienza scientifico-professionale, documentata anche da pubblicazioni scientifiche.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Art. 4 comma 3: *Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 la durata complessiva dei rapporti a tempo determinato con il CNR non deve essere superiore a dieci anni, anche non continuativi, compresi tutti i rapporti di lavoro, di collaborazione e di formazione, gli assegni di ricerca e le borse di studio. Sono esclusi i rapporti di associazione, altre forme di collaborazione non onerose e il dottorato di ricerca; non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi precedenti al 1° maggio 2011.*

Art. 5 comma 3 lettera c): *tipologia, importo e modalità di erogazione dello stesso;*

Art. 9: 1. *L'importo dell'assegno di ricerca nel rispetto dell'importo minimo fissato nel Decreto del Ministro del 9 marzo 2011 n.102 (euro 19.367,00) è indicato per ciascuna tipologia nell'allegata tabella A. Il predetto importo è erogato in rate mensili posticipate.*

2. *L'importo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca. Il trattamento economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti del CNR inquadrati al III livello professionale.*

3. *Per ciascuna tipologia di assegno sono previsti quattro importi distinti.*

4. *L'accesso a ciascuna tipologia avviene con l'attribuzione dell'importo iniziale. In via eccezionale, per gli assegni di ricerca "senior" l'accesso può avvenire con l'attribuzione di un importo superiore a quello iniziale per particolari professionalità, che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell'attività di ricerca.*

5. *L'attribuzione di importi immediatamente superiori può essere disposta dal direttore di istituto dopo almeno un anno di attività, su richiesta del responsabile della ricerca ed a seguito della valutazione positiva dell'attività svolta ai sensi dell'articolo 10.*

6. *Non è consentita, nell'ambito della durata prevista per l'assegno, l'attribuzione di importi appartenenti a tipologie diverse da quelle previste per la tipologia di ingresso.*

2. Di dare mandato al competente Ufficio Concorsi di procedere ai relativi adempimenti.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO